

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2222 del 03 SET. 2020

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE AVVERSO RICORSO EX ART 696 BIS CPC DI B. S. AVANTI IL TRIBUNALE DI RAGUSA. UDIENZA 27.10.2020. (fasc. cont. 5780/179/2020 - CAVS 243)

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Amministrativo U.O.S.
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. Affari Generali
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il <u>01 SET. 2020</u>			
VISTO CONTABILE			
Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento			
<input type="checkbox"/> Autorizzazione n. _____ del _____	C.E.	C.P.	F d.Vinc.
Denominazione <u>NON COPIA DIREZIONE</u>			
<input type="checkbox"/> Autorizzazione come da prospetto allegato			
IL FUNZIONARIO <u>[Signature]</u>	IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE <u>[Signature]</u>		

Il 03 SET. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, è stata convenuta in giudizio per l'**udienza del 27 ottobre 2020**, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., avanti il Tribunale di Ragusa, notificato ai sensi della Legge n.°53/94 tramite PEC dell'avv. Maria Grillo, il 09.07.2020, n.° 18:24, ed acquisito al prot. Gen. n.° E-0022078 del 10.07.2020, nell'interesse del Sig. B. S. (*nome quivi non riportato in ossequio al regolamento GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ma ricavabili, per quanto di interesse, dal fascicolo*), al fine di accertare quanto lamentato dallo stesso riguardo ad una presunta responsabilità a carico dell'ASP di Ragusa per un danno asseritamente conseguito al ricovero in data 17.07.2017 presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Maggiore di Modica;

Considerato che l'odierno ricorrente precedentemente aveva presentato istanza risarcitoria stragiudiziale, tramite l'avv. Grillo, in data 07.03.2018, acquisita al prot. Gen. E – 5764, a seguito della quale si registrava la pratica al **cont. N.° 4868/78/2918 e al n.° 243 del CAVS**, dovendo procedere alla necessaria attività istruttoria ed alla acquisizione del parere obbligatorio del CAVS (Comitato Aziendale Valutazione Sinistri appositamente costituito ai sensi e per gli effetti del D.A. 28.11.2011 - GURS n.° 2 parte I del 13.1.2012) ai fini di una eventuale soluzione bonaria, sussistendone i presupposti di legge;

Che conclusa l'attività istruttoria il CAVS esaminava la pratica nella seduta del 15.06.2018, esprimendo parere negativo al risarcimento richiesto, non ravvisando responsabilità dei sanitari, riguardando il caso una patologia pregressa che aveva provocato una prolungata compressione del nervo mediano che appariva pertanto sofferente all'atto operatorio, per cui non poteva esserne garantita la auspicata *restitutio in integrum*;

Che di ciò veniva data formale comunicazione formale alla parte tramite pec, nel domicilio eletto del suo legale, con nota prot. n.° U - 0014164 del 20.06.2018;

Atteso che la parte, con pec del proprio legale del 4.7.2018, contestava le conclusioni fornendo questa volta degli esami elettromiografici effettuati dopo l'intervento, per cui si riavviava ulteriore istruttoria e si riproponeva il caso al CAVS che nella seduta del 13.7.2018 esaminava gli esami forniti e richiedeva parere al Dr Iuvara, medico legale della Azienda;

Che il CAVS nella seduta del 30.10.2018 acquisito il parere detto evidenziava alla parte la necessità di un confronto degli esami elettromiografici detti con quelli preoperatori, dalla stessa tratti e non forniti, per cui dopo una nuova valutazione del medico legale dr. Iuvara dei due esami nella seduta del 10.12.2018 il CAVS riteneva che pur non riconoscendo alcuna responsabilità in capo ai sanitari e alla Azienda, pur di evitare un contenzioso riconosceva la somma di €. 3.000,00 omnia comprensiva, previa rinuncia ad ogni pretesa;

Che, con Pec del 2.1.2019 l'avv. Grillo, contestando la valutazione, ritenendo un danno di €.65.000,00, dichiarava di poter accettare (transattivamente) una somma di €. 40.000,00 che però l'ASP con nota prot. n.° 6423 del 26.2.2019 rigettava motivatamente sull'aspetto medico;

Che nonostante ciò, l'odierno ricorrente insisteva nella pretesa risarcitoria, questa volta, invitando alla mediazione ai sensi dell'art. 5 bis del Dlgs 28/10, presso la Concilia Lex S.p.A. con una pretesa risarcitoria questa volta di €. 80.000,00, con istanza trasmessa via pec il 06.05.2019, ore 13:10 ed acquisita al prot. generale n.° E – 0013800 del 06.05.2019, alla quale si dava riscontro con nota prot. n.° U – 00141241 del 09.05.2019 per ribadire l'esito della valutazione del CAVS;

Preso atto che, nonostante la lunga e complessa trattativa a seguito di una approfondita attività istruttoria e la disponibilità manifestata dalla Azienda per dirimere in contenzioso, pur in assenza di palese responsabilità, l'istante, ha inteso oggi procedere giudizialmente con il ricorso anzidetto, per chiedere l'accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite;

Ritenuto, che è necessario costituirsi nel giudizio, per ivi rappresentare le ragioni della Azienda avverso le pretese dei ricorrenti e nei confronti di chiunque possa essere ritenuto responsabile, mediante un legale scelto dal Direttore Generale all'interno della ASP o tra i fiduciari esterni, di cui all'albo approvato con delibera n.° 2940 del 21.12.2017 ovvero avvocato esterno a talè albo ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con delibera n.° 2595 del 10.11.2017 e modificato con delibera n.° 170 del 21.01.2020;

Considerato che con mail del 13.07.2020 ore 12:22 si dava comunicazione al Servizio Legale interno della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione Udienda nonché al Direttore della UOC Medicina Legale per indicare un medico legale, necessario per la natura dell'accertamento richiesto, da nominare CTP; **Ritenuto**, che veniva indicato dal Direttore della Medicina Legale, con mail di pari data ore 12:44, il **Dr. Claudio Pulvirenti**, quale possibile Consulente di Parte per l'Azienda;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, appare legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri favorevolmente espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

Costituirsì, per l'**udienza del 27 ottobre 2020**, avanti il Tribunale di Ragusa, avverso il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., notificato ai sensi della Legge n.°53/94 tramite PEC dell'avv. Maria Grillo, il 09.07.2020, n.° 18:24, ed acquisito al prot. Gen. n.° E- 0022078 del 10.07.2020, nell'interesse del Sig. B. S. (*nome quivi non riportato in ossequio al regolamento GDPR Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ma ricavabili, per quanto di interesse, dal fascicolo*), al fine di accertare quanto lamentato dallo stesso riguardo ad una presunta responsabilità a carico dell'ASP di Ragusa per un danno asseritamente conseguito al ricovero in data 17.07.2017 presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale Maggiore di Modica;

Nominare come mezzo al fine l'**Avv. Danilo Vallone**, conferendogli mandato di rappresentanza e difesa, con facoltà di chiamare in causa terzi nei confronti dei quali l'Azienda pretende di essere manlevata o garantita;

Nominare il **Dr. Claudio Pulvirenti** medico legale della ASP quale CTP a supporto dell'attività del legale per la disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, che fornirà la propria consulenza tecnica nei modi e termini che riterrà opportuno per una idonea difesa degli interessi della Azienda, con ampia autonomia gestionale compatibilmente con gli altri impegni istituzionali e con facoltà di avvalersi di specialisti interni alla azienda;

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo attesi i termini brevi per costituirsi e resistere in giudizio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE